

Accordi regionali per CIG in deroga.

Liguria.

Accordo quadro per l'utilizzo della Cassa integrazione in deroga, 23 marzo 2020.

campo di applicazione e condizioni

Possono accedere alla CIG in deroga i **datori di lavoro del settore privato**, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, **con sede legale o unità operative/produktive situate in Regione Liguria**, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro o in condizione di esaurimento delle stesse.
Sono esclusi i datori di lavoro domestici.

destinatari

Possono beneficiare, dell'integrazione salariale **tutti i lavoratori** (indipendentemente dall'anzianità di effettivo lavoro maturata presso l'azienda richiedente il trattamento) **aventi alla data del 23 febbraio 2020, un rapporto di lavoro subordinato, anche a tempo determinato**, con i datori di lavoro che, a seguito e a causa degli effetti economici negativi conseguenti all'emergenza sanitaria in corso, hanno sospeso in tutto o in parte o a cui è stato ridotto l'orario di lavoro.

Accedono agli ammortizzatori in deroga i lavoratori subordinati con qualunque forma contrattuale.

- Per i lavoratori a termine l'intervento di sostegno al reddito termina al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
- I lavoratori somministrati possono accedere se prestano l'opera presso un datore di lavoro beneficiario di ammortizzatori anche ordinari per i propri dipendenti (la domanda è a carico dell'agenzia di somministrazione).
- I lavoratori intermittenti e a chiamata possono accedere, nei limiti delle giornate di lavoro concretamente effettuate, come emergenti secondo la media dei 3 mesi precedenti.

I lavoratori agricoli possono accedere nei limiti delle giornate di lavoro svolte nel medesimo periodo dell'anno precedente ovvero se l'attività è iniziata in seguito con riferimento alle giornate lavorate come emergenti secondo la media dei tre mesi precedenti.

durata

Il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere concesso **a decorrere dal 23 febbraio 2020 per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane.**

Il trattamento può essere riconosciuto, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID19, previo **accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative**, sulla base degli accordi interconfederali e dei sistemi di contrattazione vigente, che attestino l'esistenza di un pregiudizio per la propria attività e per i lavoratori coinvolti. L'accordo non è richiesto per le imprese che occupano fino a 5 dipendenti.